

LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 1954, N. 12

Costituzione del Comune di Pellizzano¹

Art. 1

Le frazioni di Castello, Pellizzano e Termenago, già comuni autonomi soppressi con R.D. 27.7.1928, n. 1929, ed aggregati a quello di Ossana, vengono nuovamente staccati dal predetto Comune e costituite insieme in un nuovo Comune avente per capoluogo e denominazione Pellizzano.

Art. 2

Il Comune di Ossana viene ricostituito con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del R.D. 27.7.1928, n. 1929, con capoluogo Ossana.

Art. 3

Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Giunta Provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

¹ In B.U. 2 luglio 1954, n. 17.
